

Il documento del CNDCEC in tema di adeguati assetti

di [Alessandro Scaranello](#)

Pubblicato il 31 Ottobre 2023

L'argomento degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili previsti dai novellati art. 2086 Codice Civile e art. 3 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, è da mesi avvertito con crescente interesse da parte delle imprese e dei loro consulenti, anche per via delle responsabilità ad esso collegate.

Il documento del CNDCEC in tema di adeguati assetti: inquadramento normativo

L'art. 2086 del Codice Civile ha statuito, tra l'altro, il dovere generale dell'imprenditore collettivo, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile **adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa** e idoneo alla rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale.

L'art. 3 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha esteso anche all'**impresa individuale** l'obbligo di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi, circoscrivendo l'obbligo per tali imprenditori – coerentemente al **canone di proporzionalità** già espresso nell'art. 2086 – all'**adozione di presidi organizzativi**, ancorché semplificati.



Le finalità degli adeguati assetti

Si tratta, quindi, di approntare **procedure, processi, modelli e misure**, idonei a garantire:

- l'efficacia e l'efficienza della **gestione dei rischi** e del **sistema di controllo interno**;
- la completezza, la tempestività e l'attendibilità dei **flussi informativi tra le funzioni** della società;
- l'**emersione anticipata della crisi** attraverso opportuni indici e parametri segnaletici che consentano di evidenziare segnali di allarme.

In merito a quest'ultimo aspetto l'[art. 3 del DLgs. Codice della Crisi e Insolvenza](#) richiede che le misure e gli assetti siano idonei a:

1. rilevare eventuali **sbilanciamenti di carattere patrimoniale o economico-finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
2. verificare la **sostenibilità dei debiti** e le **prospettive di continuità aziendale** almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al successivo comma 4;
3. ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'art. 13, comma 2.

Il successivo **comma 4** stabilisce che “*costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3*” l'esistenza Di:

1. **debiti per retribuzioni scaduti** da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
2. **debiti verso fornitori scaduti** da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
3. **esposizioni nei confronti delle banche** e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
4. una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25-novies, comma 1, ovvero verso i **creditori pubblici qualificati**.

La presenza delle suddette situazioni debitorie non definiscono automaticamente l'esistenza di uno stato di crisi, ma sono elementi informativi che gli assetti devono poter intercettare per poi essere **valutati all'interno della situazione complessiva** dell'impresa.

La definizione di adeguati assetti

La normativa in esame, nello statuire la necessità di definire un'appropriata struttura organizzativa, di attivare procedure formalizzate e dotarsi di flussi informativi e strumenti contabili idonei alla rilevazione tempestiva della crisi di impresa, **non fornisce al contempo alcuna definizione** degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, **né specifica le caratteristiche** che questi debbano avere ai fini della loro adeguatezza.

Un utile supporto, in tal senso, viene fornito dalle seguenti **fonti**:

- Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate del 2021 – attualmente in aggiornamento;
- Documento di ricerca emanato il 07.07.23 dal Cndcec in tema di *“Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici”*;
- [Documento di ricerca emanato il 24.07.23 dal Cndcec](#) in tema di *“Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check list operative”*.

Rinviando ad altro successivo scritto gli approfondimenti che si rendono necessari per una esaustiva trattazione delle tematiche, giova in questa sede ricordare che il principio di **proporzionalità** espresso dall'art. 2086 codice civile fa riferimento sia alla **dimensione** che alla **natura** dell'impresa, ovvero al tipo di attività economica, più o meno complessa, dedotta nell'oggetto sociale e **concretamente esercitata**.

Per le imprese di minori dimensioni o con attività meno complesse, sembrerebbe, quindi, sufficiente la predisposizione di **protocolli organizzativi** i quali, ancorché semplici e ridotti alle tipologie funzionali più elementari, risultino comunque adeguati rispetto alle caratteristiche dell'impresa e idonei a rilevare con tempestività eventuali segnali di crisi.

Le funzioni degli organi societari

Dalla analisi delle norme di riferimento sembra evincersi che il criterio di adeguatezza degli assetti non può essere limitato alla loro **istituzione**, essendo altresì necessaria una **costante attività di valutazione** rispetto anche al **concreto funzionamento** degli stessi.

In particolare, nelle società di capitali spetta all'organo delegato la **concreta adozione** e la **cura** degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, mentre al consiglio di amministrazione compete la **valutazione costante** dell'adeguatezza di tali assetti.

Il collegio sindacale, infine, **vigila** sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo **concreto funzionamento**.

In caso di segnalazioni da parte dell'organo di controllo gli amministratori sono tenuti ad adottare opportune azioni non solo in situazioni di crisi, ma anche in situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile una situazione di crisi.

Nelle **imprese individuali**, l'adozione di misure idonee di cui all'art. 3 del Codice della crisi, così come la valutazione dell'adeguatezza anche con riferimento al concreto funzionamento delle medesime, spetta all'imprenditore.

Gli adeguati assetti nella giurisprudenza

Anche in ambito giurisprudenziale è stata riconosciuta **ampia discrezionalità** agli amministratori in merito alla strutturazione degli assetti in argomento, inquadrando la scelta organizzativa tra quelle afferenti al merito gestorio, per le quali vale il criterio della insindacabilità (*business judgment rule*), nei limiti in cui tali scelte siano **razionali, non connotate da imprudenza** e accompagnate dalle **verifiche idonee**.

In particolare, le sentenze^[1] che si sono sinora espresse sull'argomento hanno ritenuto:

- che la **mancata adozione di qualsivoglia misura organizzativa** prevista dall'art. 2086 codice civile comporta di per sé una responsabilità dell'organo gestorio;
- sono stati altresì oggetto di addebito quegli amministratori che hanno implementato assetti di cui all'art. 2086 cc secondo criteri che, sulla base di una valutazione *ex ante*, risultavano

manifestamente irrazionali, ingiustificati e imprudenti, essendo tale comportamento contrario al principio di diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

Al contrario, non sono da ritenersi responsabili gli amministratori che hanno istituito e implementato assetti che, secondo la loro discrezionalità e le conoscenze tecniche di cui erano in possesso al momento dell'istituzione, quindi **in base a una valutazione effettuata ex ante**, potevano essere ritenuti adeguati rispetto alle finalità descritte nell'art. 2086 codice civile – cioè idonei a far emergere gli indici della crisi e della perdita della continuità aziendale – **anche se successivamente tali assetti si sono rilevati inadeguati**.

In altri termini, è possibile assoggettare al sindacato giudiziale la struttura organizzativa predisposta dall'amministratore nei limiti e secondo i criteri della proporzionalità e della ragionevolezza, rinvenendo responsabilità in capo agli amministratori solo nel caso in cui la tipologia degli interventi posti dagli stessi appare, *ab origine*, **manifestamente irrazionale**.

E' appena il caso di ricordare, infine, che la responsabilità dell'organo amministrativo – o dell'imprenditore individuale -emergerà anche in presenza di assetti organizzativi adeguati che abbiano consentito di intercettare tempestivamente i segnali di crisi o di perdita della continuità, qualora tali soggetti **non si siano mossi tempestivamente nella attivazione degli opportuni strumenti** previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (art. 2086 codice civile e art 3 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

Fonte: [CNDCEC, Documento di ricerca del 7 luglio 2023, "Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: profili civilistici e aziendalistici"](#).

Se vuoi approfondire, Ti suggeriamo:

[I famigerati adeguati assetti](#)

[Dal controllo di gestione agli adeguati assetti](#)

NOTA

[1] Tra tutte: Tribunale Cagliari 19 gennaio 2022, Tribunale Roma 15 settembre 2020, Tribunale Milano 21 ottobre 2019, Corte di Cassazione n. 2172 del 24 gennaio 2023.

A cura di Alessandro Scaranello

Martedì 31 ottobre 2023

Suite integrata di software professionali top value

Suite di software TOP VALUE

Versione 2023

di Net Consulting - Commercialista Telematico

Una suite composta da 3 software professionali per gestire: Business Plan, Budget e scostamenti, Sistemi di allerta della crisi d'impresa, Analisi di bilancio, Rating creditizio, Valutazioni d'Azienda. I software sono altamente automatizzati ed integrati tra loro per semplificare e velocizzare ulteriormente il lavoro. Versione 2023.

La **Suite TOP VALUE** è un **potente strumento di lavoro** nato dall'esperienza e dalla competenza unita di Dottori Commercialisti, Analisti Finanziari e Ingegneri.

TOP VALUE si compone di **3 software distinti ma integrati tra loro** tramite procedure di **condivisione completa dei dati** che consentono di:

- supportare le **decisioni imprenditoriali**,
- misurare, controllare e migliorare le **performance aziendali e il rating**,
- favorire l'accesso al **credito**,
- diagnosticare per tempo la **crisi aziendale** e individuare le soluzioni più efficaci,
- **valutare aziende, rami, quote, partecipazioni** etc.



Visualizza:

- [Presentazione della suite](#)
- [Esempi di stampe e grafici](#)

RICHIEDI UNA DEMO GRATUITA

Richiedi una demo gratuita della suite inviando una email a info@commercialistatelematico.com.

[SCOPRI DI PIU' >](#)